



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

Il Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**,
all'esito del procedimento di trattazione
scritta, nella causa iscritta al N.
1118/23 R.G. e promossa da

(Avv. L. Ventriglia)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito

(Avvocatura Distrettuale dello Stato)

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.
127 ter c.p.c., le note di trattazione
scritta, le conclusioni delle parti,
nonché i motivi a sostegno, pronuncia la
seguente

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del
ricorso;



PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito per sentir accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione al risarcimento danno secondo i criteri forfettari per abuso reiterato per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, sentir condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente.



La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Ministero dell'Istruzione e del merito, in qualità di docente, dall'a.s. 2017/18 all'a.s. 2021/22 con diversi contratti su organico di fatto, affermava la sussistenza di un'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente; 2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto ovvero 4 contratti al 30 giugno/31 agosto continuativi nella stessa classe di concorso e nella stesso istituto).

Di conseguenza, la parte ricorrente, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale (sent. N. 187/2016) e dalla Corte di Cassazione (sent. N. 22552/2016), affermava il proprio diritto al risarcimento del danno. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.

Si costituiva regolarmente in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.



Il Ministero, nel ripercorrere a sua volta la giurisprudenza in materia, eccepiva la prescrizione quinquennale e concludeva per il rigetto del ricorso, chiedendo comunque, in via riconvenzionale, che in caso di ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti venisse accertato l'insussistenza del diritto delle ricorrenti ad ulteriori nomine per il futuro come docente.

La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.

I fatti devono ritenersi pacifici, risultando dai contratti in atti che la parte ricorrente ha sempre operato con contratti a tempo determinato su organico di diritto (e del resto il Ministero non ha dedotto il contrario).

Come ricordato anche dalla Corte d'Appello di Brescia, i principi di diritto da applicare nel caso di specie sono quelli affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze da n. 22552 a n. 22557 e con cui sostanzialmente sono stati affermati i



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023

seguenti principi: "A. «La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità».

B. «Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi».

C. «Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di



disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione».

D. «Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in



quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015».

E. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali».

F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima



dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza».

G. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023

principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016».

F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima»" (così, C.d.A. Brescia sent. 11/19).

Chiarito quindi che i suddetti principi valgono solo con riferimento alle supplenze (art.4, comma 1) su "organico di diritto", nella situazione in esame è pacifico che di queste si sia trattato dall'a.s. 2016/17 in avanti, anche se la mancata stabilizzazione della ricorrente è dipesa dall'incapacità della stessa di superare i concorsi finalizzati all'immissione in ruolo e di conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto attiene invece al risarcimento del danno, "in materia di pubblico impiego



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023

privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come <danno comunitario>, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (così, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.5072 del 2016).

La Corte d'Appello ha chiarito che tale disposizione trovava ancora applicazione, *ratione temporis*, rispetto a fattispecie



di reiterazione illegittima perfezionatesi nel suo vigore (e dunque prima dell'introduzione del d.lgs. 81/2015, art.55, che l'ha abrogato), norma che tuttavia contiene una disposizione del tutto analoga, sancendo, al comma 2, che *"nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art.8 della legge n.604 del 1966"* (così, C.d.A. Brescia sent. 11/19).

Di conseguenza, trattandosi di reiterazioni (rispetto a supplenze su organico di diritto) verificatesi dall'a.s. 2017/18 in avanti, va considerato che per il primo triennio la reiterazione può dirsi legittima, mentre per i successivi anni scolastici (ovvero dall'a.s. 2020/21) la reiterazione ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno.



Come già ricordato dalla Suprema Corte, nel pubblico impiego l'illegittima reiterazione di contratti a termine non dà luogo alla stabilizzazione del rapporto (peraltro neppure richiesta), ma solo al risarcimento del danno.

Per la quantificazione del danno, in applicazione di quanto già affermato dalla Corte d'Appello di Brescia, questo andrà determinato, con una liquidazione omnicomprensiva e forfettaria, alla luce dei parametri di cui all'art. 55 d.lgs. 81/15 (così, C.d.A. Brescia sent. 11/19).

Ciò posto, va considerato che la parte ricorrente, dopo la realizzazione della fattispecie di illegittima reiterazione dei contratti su organico di diritto, con la stipulazione del quarto contratto di supplenza su organico di diritto, ha continuato a ricevere incarichi di supplenza per il Ministero, praticamente senza soluzione di continuità, con riferimento ad ogni anno scolastico e pertanto il danno effettivamente subito (non essendovi alcun diritto alla conversione del rapporto di lavoro) è stato molto contenuto, perché di fatto la condotta del Ministero, ancorché illegittima, ha consentito alla parte ricorrente di avere una fonte di



approvvigionamento economico ed in ogni caso dopo il triennio sono stati conferiti solo altri due incarichi.

Di conseguenza, appare equo quantificare il pregiudizio subito nel minimo di legge, ovvero in 2,5 mensilità della retribuzione conseguita durante il quarto contratto.

Quanto alla domanda riconvenzionale condizionata con cui il Ministero ha chiesto che il Giudice accerti e dichiari che la parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi come docente a tempo determinato, essa appare inammissibile, non potendosi il Giudice pronunciare su una condotta futura, ma in ogni caso è ovvio, stante la ritenuta violazione di norme di diritto europeo, che il Ministero non dovrà procedere all'affidamenti di altri incarichi di insegnamento a tempo determinato favore di coloro che, come la parte ricorrente, hanno superato il limite di 36 mesi.

Le spese processuali, liquidate tenuto conto della serialità della questione e della esiguità dell'entità del risarcimento, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del



lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1118/23 r.g.:

- 1) dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in motivazione e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno, a favore della parte ricorrente, derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita in occasione del quarto contratto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- 2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Bergamo, 31 ottobre 2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini

